

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA  
COMUNE DI VILLADOSSOLA

**PIANO DI ZONIZZAZIONE  
ACUSTICA COMUNALE**

Legge Quadro 447 del 26.10.1995  
L.R. 52 del 20.10.2000 - D.G.R n° 85-3802 del 06.08.2001



**RELAZIONE DESCRITTIVA  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**- AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACUSTICO -**

COMMITENZA

**COMUNE DI VILLADOSSOLA**  
Via G. Marconi, 21  
28844 VILLADOSSOLA (VB)

DATA:  
*Gennaio 2007*

REVISIONE 1: *Novembre 2007*  
VARIANTE 1: *Marzo 2009*  
REVISIONE 2: *Novembre 2013*

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE

Dott. Geol. Paolo Marangon  
Via Bonomelli, 16  
28845 Domodossola (VB)  
Tel. +39 0324 249100  
Fax. +39 0324 249100  
e-mail: marageo@libero.it

## INDICE

<b>RELAZIONE DESCRITTIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SIGNIFICATO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE QUADRO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.1 Valori limite assoluti di immissione .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.2 Valori limite di emissione .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.3 Valori di qualità .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.4 Valori di attenzione .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 ADEMPIMENTO A CARICO DEL COMUNE AI SENSI DELLA "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PRINCIPI METODOLOGICI E SCELTE SPECIFICHE PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 ACQUISIZIONE DEI DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI (FASE 0).....</b>	<b>10</b>
<b>3.2.1 Cenni sulle caratteristiche del territorio comunale.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2.2 Sopralluoghi .....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. – DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (FASE I) .....</b>	<b>12</b>
<b>3.3.1 Elementi utili all'attribuzione delle Classi (ex. L.R 52/00).....</b>	<b>12</b>
<b>3.4 ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (FASE II) .....</b>	<b>17</b>
<b>3.4.1 Sopralluoghi di completamento ai fini della zonizzazione acustica.....</b>	<b>17</b>
<b>3.5 OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO (FASE III).....</b>	<b>17</b>
<b>3.6 INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI (FASE IV).....</b>	<b>19</b>
<b>3.7 NOTE SULL'INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE.....</b>	<b>20</b>
<b>3.8 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO .....</b>	<b>22</b>
<b>4. RAPPORTI CON LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI.....</b>	<b>28</b>

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

<b>REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>A. PREMESSA .....</b>	<b>29</b>
<b>B. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE.....</b>	<b>29</b>
<b>C. ATTIVITÀ E LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTI ESTERNI ED IN AMBIENTI ABITATIVI .....</b>	<b>31</b>
<b>D. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997) .....</b>	<b>32</b>
<b>E. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3) .....</b>	<b>33</b>
<b>F. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6) .....</b>	<b>34</b>
<b>G. LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO .....</b>	<b>39</b>
<b>H. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE....</b>	<b>40</b>
<b>I. ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI .....</b>	<b>40</b>
<b>L. ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....</b>	<b>41</b>
<b>M. CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE.....</b>	<b>52</b>
<b>N. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO .....</b>	<b>56</b>

## RELAZIONE DESCRITTIVA

### **1. PREMESSA**

A seguito di richiesta dell'Amministrazione Comunale di Villadossola (VB), formalizzata con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 23 del 06/03/2009, con la presente è stata aggiornata la Relazione Tecnica Descrittiva a corredo della cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di competenza, nonché il Regolamento di Attuazione del Piano.

Tale relazione costituisce variante al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Villadossola ed è stata redatta ai sensi della Legge Quadro 447 del 26 ottobre 1995, della L.R. 52 del 20 ottobre 2000 e del Decreto di Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001.

Il lavoro svolto si è articolato in più fasi, dettagliatamente descritte di seguito, il cui risultato finale è stato quello di attribuire ad ogni porzione di territorio comunale i limiti definiti dalla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in riferimento all'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore, con l'obiettivo di garantire livelli di inquinamento acustico compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane svolte nei diversi settori territoriali.

Il supporto di base da cui è stato possibile procedere al processo di classificazione acustica è la cartografia predisposta dal Tecnico Urbanista, ovvero la carta di destinazione d'uso del suolo. L'intento di tale lavoro è:

- conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale;
- prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;
- risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione residente;
- coordinare la pianificazione generale urbanistica del proprio territorio con l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;
- valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica da mettere in atto in relazione al punto precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

## **2. SIGNIFICATO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con la promulgazione del D.P.C.M. 01/03/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", la zonizzazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nel territorio considerato.

Quest'adempimento è dunque l'operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo stesso.

La "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*" 26 ottobre 1995 n° 447, attuale riferimento legislativo in materia di tutela ambientale dall'inquinamento acustico, perfeziona le regole di applicazione dello "strumento" classificazione acustica e richiede alle Regioni di definire con legge "*i criteri in base ai quali i comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni*". Sono inoltre stabiliti i termini per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale. Il nuovo provvedimento legislativo in materia di inquinamento acustico amplia anche la portata di applicazione della zonizzazione, essendo essa incidente sui limiti di nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo e dei danni alla salute (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità).

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di limitata definizione su come elaborare una zonizzazione acustica, che fra le sue finalità prevede proprio la valorizzazione del territorio attraverso la preservazione della quiete dei luoghi attraverso una scelta oculata dei limiti ammessi per il rumore.

In Piemonte, dopo la pubblicazione della recente Legge Regionale 52/2000, sono state emanate, con D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001, le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale (art. 3 comma 3 lett. A - L.R. 52/2000).

L'approccio al lavoro si è basato principalmente su due strategie: da una parte si è puntato alla conoscenza delle specifiche problematiche territoriali, dall'altra sono state attentamente valutate le possibilità di una pianificazione acustica ed urbanistica capace di

guardare allo sviluppo futuro del territorio in senso ambientale, senza peraltro ostacolare le possibilità di sviluppo delle attività produttive.

Questo secondo passaggio, di grande importanza, è stato possibile attraverso un'attenta analisi delle problematiche acustiche esistenti (infrastrutture, attività produttive, etc.) e delle problematiche urbanistiche. Nel seguito del presente documento vengono illustrate nel dettaglio le diverse fasi dell'attività di lavoro eseguita.

### **2.1 I decreti attuativi della Legge Quadro**

Tra i decreti promulgati sono di interesse il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" ed il D.M. 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", tralasciando ovviamente quelli inerenti il traffico aeroportuale e ferroviario che non interessano il territorio comunale in esame.

Il primo di questi provvedimenti, che sarà meglio sviluppato nel paragrafo seguente, introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 01/033/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1 della L. 447/95. Questi settori si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale", determinando, di fatto, delle zone di "deroga parziale" ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

### **2.2 D.P.C.M. 14 Novembre 1997**

Di particolare interesse per quanto attiene il contenimento dell'inquinamento acustico è il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

In tale disposto legislativo sono dettagliatamente definiti i limiti acustici di riferimento per le varie zone in cui il territorio deve essere suddiviso con la zonizzazione acustica; i valori limite previsti dalla legge sono riportati nelle tabelle seguenti.

### 2.2.1 Valori limite assoluti di immissione

Definizione: *Valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.*

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	50	40
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	55	45
<b>III Aree di tipo misto</b>	60	50
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	65	55
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	70	60
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

### 2.2.2 Valori limite di emissione

Definizione: *Valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.*

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	45	35
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	50	40
<b>III Aree di tipo misto</b>	55	45
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	60	50
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	65	55
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	65	65

### 2.2.3 Valori di qualità

Definizione: *Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.*

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	47	37
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	52	42
<b>III Aree di tipo misto</b>	57	47
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	62	52
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	67	57
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

#### **2.2.4 Valori di attenzione**

Definizione: *Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.*

La definizione quantitativa dei limiti di attenzione è riportata nell'articolo 6 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Si ricorda che i valori di attenzione assumono particolare importanza dal momento che il loro superamento comporta l'adozione obbligatoria di un piano di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 447/95; si evidenzia altresì che questi limiti non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

#### **2.3 Adempimento a carico del Comune ai sensi della "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"**

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali, stabiliti dall'articolo 6 della Legge 447/95, essi sono sintetizzati nei seguenti punti:

- ❖ Classificazione del territorio comunale in zone secondo i criteri stabiliti dalla Regione (in tal senso la Regione Piemonte ha già formalmente provveduto, con l'emissione dei "Criteri per la classificazione acustica del territorio");
- ❖ Coordinamento della zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici;
- ❖ Adozione di piani di risanamento acustico in seguito all'impossibilità di classificare frazioni di territorio in zone limitrofe i cui limiti differiscano per più di 5 dB(A) e in caso di superamento dei limiti di attenzione di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997;

- ❖ Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- ❖ Adozione di regolamenti per l'attuazione di disciplina regionale e statale in materia di inquinamento acustico;
- ❖ Controllo delle emissioni sonore prodotte dagli autoveicoli;
- ❖ Autorizzazione delle attività temporanee che provocano rumore;
- ❖ Modifica del regolamento locale di igiene tipo per il contenimento dell'inquinamento acustico.

E' opportuno segnalare, in questa sede, che le Amministrazioni Comunali dovranno prestare particolare attenzione alle emanazioni relative alle modalità di redazione, adozione e applicazione dei piani di risanamento acustico, previsti per quelle porzioni di territorio adiacenti classificati secondo classi acustiche che differiscano per più di 5 dB(A), nonché alle nuove tipologie di limiti di cui all'articolo 2 della Legge 447/95, in base ai quali i Comuni dovranno tendere ad uno standard ottimale di quiete, mediante l'adozione dei cosiddetti "limiti di qualità".

I provvedimenti presi dalle Amministrazioni nell'ambito dei piani di risanamento, e anche la pianificazione urbanistica dei comuni, dovranno tendere quindi a garantire un clima acustico dettato dalla legge, con limiti a cui tendere, già implicitamente definiti dalla suddivisione del territorio in zone acustiche.

### **3. PRINCIPI METODOLOGICI E SCELTE SPECIFICHE PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE**

Il metodo di lavoro adottato per elaborare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Villadossola (VB) è quello indicato dalla D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 della Regione Piemonte. Tale metodo prevede l'esecuzione del lavoro secondo 4 distinte fasi.

**Fase 0** - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.

**Fase 1** - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. – determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.

**Fase 2** - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

**Fase 3** - Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.

**Fase 4** - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Inoltre, la zonizzazione si basa sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

- 1.** la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce sia il rispetto delle volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una complessa analisi socio-economica del territorio) che l’adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;
- 2.** la zonizzazione acustica deve tenere conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d’uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d’uso non risulti rappresentativa;
- 3.** la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A);
- 4.** la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta, tali elementi, soggetti a specifica normativa classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed insediamento (residenziale o lavorativo);

5. la zonizzazione acustica deve privilegiare, in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

Sulla base di questi principi generali sono state poi determinate alcune scelte specifiche ed operative elencate sinteticamente nei paragrafi successivi.

### **3.1 Procedure di svolgimento dell'attività**

Nel presente capitolo si provvederà a commentare le varie fasi che hanno portato alla elaborazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; la descrizione dell'attività svolta e dei criteri utilizzati viene ovviamente fatta nei suoi aspetti principali, avendo nel contempo cura di inserire citazioni alla legislazione in materia di acustica ambientale, con particolare riferimento ai criteri di classificazione e alle norme che vincolano l'adozione di determinate classificazioni di certe zone acustiche.

Il lavoro per l'elaborazione della zonizzazione acustica del territorio del Comune di Villadossola (VB) è stato svolto secondo le prescrizioni delle "Linee guida per la classificazione acustica comunale" emesse dalla Regione Piemonte, le cui fasi operative da svolgersi sono descritte nel dettaglio nei paragrafi a seguire.

### **3.2 Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici (Fase 0)**

Tale fase ha previsto il recepimento della cartografia tematica di Piano Regolatore prodotta dal Tecnico Urbanista, ovvero della cartografia della destinazione d'uso del suolo, fornita in formato cartaceo ed in formato vettoriale.

La base cartografica di cui sopra ha rappresentato il supporto di base da cui elaborare le successive fasi della classificazione acustica. Inoltre, si è provveduto ad acquisire ed analizzare in dettaglio le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.

Infine, per l'elaborazione della cartografia in scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale, è stata acquisita la cartografia vettoriale derivante da C.T.R. in formato vettoriale e messa a disposizione dalla Regione Piemonte. Tali dati sono stati implementati ed elaborati graficamente attraverso uso di software AutoCad.

#### **3.2.1 Cenni sulle caratteristiche del territorio comunale**

Il territorio del Comune di Villadossola si sviluppa in parte lungo porzioni montane ed in parte nel fondovalle, laddove si concentrano la maggior parte degli insediamenti.

In particolare, l'area di competenza del Comune di Villadossola si estende su una superficie areale pari a circa 18 Km<sup>2</sup>; i confini geografico-amministrativi del territorio sono i seguenti:

- ✓ a Nord - Comune di Domodossola (VB)
- ✓ a Est – Comune di Beura Cardezza (VB)
- ✓ a Ovest - Comune di Montescheno (VB)
- ✓ a Sud - Comune di Pallanzeno (VB)

Dal punto di vista cartografico, l'intera area di competenza comunale è individuabile sui seguenti riferimenti tecnico-cartografici:

Carta Tecnica Regionale C.T.R. in scala 1:10.000

- ✓ Sezione n° 051120 "Villadossola"
- ✓ Sezione n° 051110 "Montescheno"
- ✓ Sezione n° 051150 "Calasca Castiglione"
- ✓ Sezione n° 051160 "Vogogna"

Il Comune di Villadossola è caratterizzato da una serie di Località, sparse nel territorio; in base al censimento I.S.T.A.T. del 2001 (14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni), si riportano i seguenti dati:

<b>Comune</b>	<b>Persone dimoranti abitualmente</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Densità per Km<sup>2</sup></b>
<b>VILLADOSSOLA</b>	<b>6.913 (*) 6.908 (°)</b>	<b>3.316</b>	<b>3.592</b>	<b>383</b>

(\*) al 31/12/2003

(°) Dati 14° Censimento ISTAT 2001

Il territorio comunale è poco antropizzato in relazione alla sua estensione (18 Km<sup>2</sup> di superficie comunale); esso consta 6.913 abitanti (al 31/12/2003) e, con riferimento ai livelli di densità insediativi, la sua densità per Km<sup>2</sup> risulta pari a circa 383 abitanti.

### **3.2.2 Sopralluoghi**

L'analisi del territorio da zonizzare è stata condotta anche tramite una serie di sopralluoghi in campo, con i quali è stato possibile integrare le seguenti informazioni:

- ❖ raccogliere informazioni specifiche riguardanti la geomorfologia del territorio in relazione al problema della collocazione relativa sorgenti-ricettori;

- ❖ identificare puntualmente le problematiche specifiche dei ricettori sensibili (asili, scuole, case di riposo, aree verdi attrezzate, etc...)
- ❖ raccogliere informazioni per le aree critiche dal punto di vista delle emissioni sonore: aree con complessi industriali-artigianali-commerciali, infrastrutture stradali, etc....);
- ❖ raccogliere informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G.C. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.

### **3.3 *Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. – determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (Fase I)***

Per mezzo dell'analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. si determinano le corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo e classi acustiche. Per i casi in cui non è possibile determinare una corrispondenza univoca si provvede eventualmente a determinare un intervallo di variabilità per la classificazione acustica, rimandando alle fasi successive del lavoro la completa identificazione.

Come risulta evidente da quanto appena descritto, la classificazione acustica avviene in questa fase tenendo conto solo degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture stradali. Tale scelta, in linea con i principi guida alla base del metodo di zonizzazione acustica adottato, equivale, in realtà, a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra gli elementi urbanistici, privilegiando in questi casi le esigenze degli insediamenti.

Va notato infine che la zonizzazione deve interessare l'intero territorio del Comune, incluse le aree circostanti le infrastrutture stradali e le altre sorgenti di cui all'art.11, comma 1 della L. 447/95, nelle quali dovranno essere inserite le fasce di pertinenza (art.3 comma 2 L. 447/95).

#### **3.3.1 *Elementi utili all'attribuzione delle Classi (ex. L.R 52/00)***

##### **Classe I- aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.".

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I. Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III). Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

### **Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

### **Classe III – aree di tipo misto**

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici".

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI). In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

### **Classe IV – aree di intensa attività umana**

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie".

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e

autolavaggi. Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

**Classe V – aree prevalentemente industriali**

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni". Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

**Classe VI – aree esclusivamente industriali**

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Di seguito viene proposta una tabella in cui è stato possibile individuare univocamente la corrispondenza tra le classi di destinazione d'uso del suolo e le classi di zonizzazione acustica.

I casi non propriamente univoci, sono stati preliminarmente classificati in transizione tra più classi, le quali sono state delineate con precisione nella successiva Fase II.

<b>Destinazione d'uso del suolo</b>		<b>CLASSE ACUSTICA</b>
<b>sigle</b>	<b>ZONE P.R.G.C.</b>	
NA/NAM	nuclei antichi	<b>II</b>
B	tessuti edilizi saturi	<b>II/III/IV</b>
C	di completamento	<b>II/III/IV</b>
CA	di completamento /ampliamento	<b>II/III/IV</b>
NI	di nuovo insediamento	<b>II/III/IV</b>
D1	industriali confermate	<b>V/VI</b>
D2	artigianali confermate	<b>V</b>
D3	artigianali di nuovo impianto/ completamento	<b>V</b>
D4	artigianali di riordino attrezzature	<b>VI</b>
-	cave	<b>VI</b>
CDA	commerciali direzionali esistenti	<b>III</b>
CD	commerciali direzionali di nuovo impianto /completamento	<b>III</b>
-	impianti privati per il tempo libero	<b>III</b>
AS	impianti di interesse generale per i trasporti	<b>IV</b>

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

E1	area ad elevata produttività	III
E2	aree boscate	III
E3	aree agricole marginali	III
E5	coltivazioni orticole e floricole	III
E1-1	aree agricole di rispetto	III
E4	aree a pascolo	III

Durante questa fase si è prestata comunque particolare attenzione:

- a) ad individuare puntualmente le destinazioni d'uso cosiddette sensibili, quelle cioè per cui sarebbe naturale l'attribuzione della classe I, quindi le scuole, gli ospedali, le case di riposo, i centri di svago e di riposo, zone di particolare interesse storico culturale naturale: per ciascuna di queste destinazioni d'uso si è valutata la situazione acustica al contorno, mediante sopralluoghi diretti sul territorio;
- b) alla eventuale presenza di sorgenti sonore ipoteticamente incompatibili con una determinata area (ad esempio insediamenti artigianali all'interno di un quartiere residenziale).

L'analisi condotta sul territorio ha permesso di classificare in modo oggettivo le aree in cui la destinazione d'uso prevista risultava di tipo generalizzato, ovvero una stessa destinazione d'uso prevedeva più possibilità d'inserimento nelle relative classi acustiche. In particolare si è giunti al completamento della Fase II secondo quanto sinteticamente indicato di seguito.

In base agli elementi forniti dalla D.G.R. 6/8/2001 le aree residenziali sature e di completamento in adiacenza alla Strada Provinciale n°166 della Valle Ossola, influenzate da traffico veicolare talora intenso, sono state prevalentemente inserite in classe IV; mentre quelle esterne e marginali alla viabilità in Classe II o III in funzione della relativa collocazione territoriale.

Per garantire e sostenere le attività agricole in genere e di fienagione, i prati/terreni interessati da uso di macchine agricole e le zone di versante, essendo aree rurali spesso interessate da attività agricole, sono stati debitamente inseriti in classe III.

Infine, mediante l'esecuzione di sopralluoghi in sito è stato possibile individuare l'effettiva realtà delle attività commerciali/artigianali/industriali esistenti nel Comune di Villadossola; le caratteristiche peculiari di ciascuna di tali attività (insediamenti industriali, artigianali, attività estrattive, laboratori per la lavorazione e la trasformazione del materiale

lapideo, ecc) hanno consentito di differenziare la classificazione delle stesse, mediante attribuzione delle aree dalla classe IV alla classe VI.

### **3.4 *Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase II)***

Obiettivo di questo fase è l'identificazione della classificazione acustica per:

- categorie omogenee d'uso del suolo per cui è stato possibile solo identificare un intervallo di variabilità della classe acustica;
- aree urbanizzate per le quali la destinazione d'uso urbanistica non coincide con l'attuale fruizione del suolo.

Tale operazione va svolta attraverso un computo quantitativo degli attuali valori dei parametri riferiti agli insediamenti urbanistici e considerati nelle definizioni delle classi acustiche (lo stato di utilizzo del suolo) e, nell'eventualità che ciò non sia possibile, attraverso un metodo qualitativo con osservazione diretta del territorio descritto nel paragrafo seguente.

Tale fase ha portato all'elaborazione della Tavola grafica relativa alla Fase II.

#### **3.4.1 *Sopralluoghi di completamento ai fini della zonizzazione acustica***

Per mezzo di questi sopralluoghi si è provveduto a:

- raccogliere le informazioni necessarie per applicare il metodo qualitativo (nel caso in cui non sia stato possibile applicare il metodo quantitativo);
- determinare la classificazione acustica per quelle aree del territorio per cui non è possibile farlo né con la lettura del P.R.G.C. né con il metodo quantitativo.

### **3.5 *Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (Fase III)***

Al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, aspetto critico per la compatibilità acustica di aree contigue, anche con un solo salto di classe, si provvede ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica.

L'omogeneizzazione deve avvenire dapprima "assorbendo" le aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m<sup>2</sup>) inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di vasta scala.

Successivamente si procede ad assegnare una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree di dimensioni ridotte (con superficie inferiore a 12000 m<sup>2</sup>), secondo i seguenti principi:

- si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area ad essa relativa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato e vi sia un solo salto di classe;
- in caso contrario (classe predominante con superficie minore del 70% del totale o più salti di classe) la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere stimata osservando le caratteristiche insediative della "miscela" delle aree omogeneizzate in relazione alle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/1997;
- le aree a classe I non sono omogeneizzabili.

In conseguenza di questo e dei punti precedenti, un intero isolato risulterà di classe I se l'area corrispondente a questa classe risulta essere maggiore del 70% di quella totale dell'isolato, anche in presenza di più salti di classe (tale discorso vale ovviamente se le aree di classe diversa dalla I abbiano superficie minore di 12000 m<sup>2</sup>).

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo del suolo. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di taglio e di frammentazione.

E' doveroso sottolineare che, in base all'esperienza acquisita in campo acustico, e con specifico riferimento al processo di omogeneizzazione, è stata valutata caso per caso la necessità e la reale possibilità di eseguire tale operazione, al fine di poter consentire il mantenimento della propria individualità dal punto di vista acustico soprattutto alle porzioni territoriali di minore estensione areale, ed evitare così un inutile accorpamento di aree omogenee, che di fatto non lo sono.

Nel caso specifico, quindi, si è provveduto a delineare al meglio le aree omogenee, anche se la distribuzione degli insediamenti e delle infrastrutture sul territorio non permette la definizione di oggettivi isolati utili al processo di omogeneizzazione in senso

stretto, metodo che, invece, è ben applicabile in ambiti urbani estesi e più complessi, con reticoli stradali che bene individuano le porzioni da omogeneizzare. L'applicazione rigida del modello proposto dalle linee guida regionali, in un territorio come quello del Comune analizzato, comporterebbe un eccessivo accorpamento di aree omogenee, con conseguente approssimazione eccessiva della classificazione finale che andrebbe a discostarsi troppo dalla reale situazione acustica prevista sul territorio.

Tale fase ha portato all'elaborazione della Tavola grafica relativa alla Fase III.

### **3.6 Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (Fase IV)**

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, si inseriscono delle fasce "cuscinetto" digradanti (a questo proposito si considerano come aree completamente urbanizzate quelle assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B del D.M. 1444/68).

Esse hanno dimensione minima pari a 50 m. e valori di qualità decrescenti di 5 dBA. E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq è valido anche se le aree sono di comuni distinti. L'inserimento delle fasce cuscinetto avviene attraverso le seguenti analisi:

- identificazione di tutti gli accostamenti critici;
- selezione degli accostamenti critici tra aree non completamente urbanizzate (inclusi i casi di accostamento tra un'area urbanizzata ed una non urbanizzata).  
Le aree ad esclusiva destinazione agricola sono da considerarsi come non urbanizzate;
- inserimento delle fasce "cuscinetto".

Tali fasce devono essere posizionate secondo i seguenti criteri:

- ✓ accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area a valore di qualità più elevato;
- ✓ accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: le fasce cuscinetto non

dovranno essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l'area complessiva soggetta all'inserimento della fascia cuscinetto possieda una densità urbanistica assimilabile alla Zona C del D.M. 1444/68. Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori di questa relativi ai vari isolati. Se un edificio o un nucleo di edifici risulta tagliato da una fascia cuscinetto, dovrà essere ricompreso solo se risulta ricadente nella fascia per più del 50% della loro superficie totale.

### **3.7 Note sull'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture**

Scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste all'art.3 comma 2 della Legge Quadro 447/95, che dovrà avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell'infrastruttura in esame.

Per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie il D.P.R. 459/98 definisce che le fasce di pertinenza sono da conteggiare a partire dalla mezzeria dei binari esterni; nel caso specifico si ricorda che il territorio comunale di Villadossola è interessato dall'attraversamento della linea ferroviaria Novara-Domodossola.

Per quanto concerne le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, invece, il riferimento normativo è individuabile nel D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*", a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del citato D.P.R. (di seguito riportate); nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

In particolare, il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. definisce le infrastrutture stradali come di seguito:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

F. strade locali.

Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)  
(ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

L'inserimento delle fasce di pertinenza si realizza sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza. In tal modo le aree in prossimità delle grandi infrastrutture di trasporto vengono ad avere due classificazioni acustiche:

- una prima dipendente dalla tipologia dell'infrastruttura confinante, che fissa i limiti acustici per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa;
- una seconda definita attraverso il P.R.G.C. e le successive modifiche quantitative e qualitative, che determina i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti sul territorio.

### **3.8 Identificazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto**


Il Comune individua formalmente aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (sagre di paese, feste campestri, manifestazioni varie).

Queste aree sono state classificate secondo le destinazioni urbanistiche dei luoghi, con la possibilità di richiedere all'Amministrazione Comunale autorizzazioni in deroga per attività temporanee, nel caso in cui durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di


macchinari o impianti rumorosi oppure comportino modifiche al clima acustico di una determinata zona.

Le aree individuate dal Comune di Villadossola sono di seguito elencate ed identificate mediante uno stralcio della cartografia del Piano acustico:


- area Festa Tappia




- area Festa Valpiana




- area Festa Villaggio Sisma (P.zza Motta)




- area Festa Lucciola




- area Festa Asilo Villaggio Sisma




- area Festa zona ex. cimitero e zona ex. casello (Villaggio)




- area Festa San Bartolomeo (P.zza Repubblica e vie varie) - teatro La Fabbrica (Via Italia)
- Parco giochi Via Zonca




- area Festa Frazione Noga (P.zza della chiesa)



- area Festa Frazione Boschetto



- area Festa P.zza Lecomte e P.zza zona PEEP



#### **4. RAPPORTI CON LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI**

Si determina la necessità di una fase "di armonizzazione" successiva al completamento del progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di comuni confinanti (Domodossola, Beura Cardezza, Pallanzeno, Montescheno), con divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA.

I risultati di tale attività verranno comunicati dagli Enti interessati, al fine che provvedano ad inserire reciprocamente le modifiche nelle zonizzazioni acustiche approvate od in corso di approvazione.

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### **A. PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti d'animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice di Procedura Penale; sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 Codice di Procedura Civile.

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

Per dare corretta attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica* si forniscono pertanto gli elementi tecnici per la stesura dei Regolamenti comunali contenenti la definizione dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore, suddivisi per zone ed attività, modalità applicative e di sorveglianza, nonché altre indicazioni accessorie. Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- ✓ Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- ✓ Lo svolgimento di attività spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ✓ La concessione delle autorizzazioni in deroga.

### **B. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE**

- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico*, assicurando il coordinamento con il *Piano Urbano del Traffico* od analogo strumento, con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Controllo dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei

medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali, polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo".

In sostanza, il Comune ha l'obbligo e la competenza di operare:

- ❖ la classificazione del territorio comunale;
- ❖ il coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- ❖ l'adozione dei piani di risanamento;
- ❖ il controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;

- ❖ l'adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- ❖ la rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- ❖ le funzioni amministrative di controllo;
- ❖ l'adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- ❖ l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

### **C. ATTIVITÀ E LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTI ESTERNI ED IN AMBIENTI ABITATIVI**

Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente. Di seguito si ripropongono i valori già indicati al "Capitolo 2" della Relazione descrittiva.

**Valori limite di emissione:** valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	45	35
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	50	40
<b>III Aree di tipo misto</b>	55	45
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	60	50
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	65	55
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	65	65

**Valori limite assoluti di immissione:** valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	50	40
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	55	45
<b>III Aree di tipo misto</b>	60	50
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	65	55
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	70	60
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

**Valori di qualità:** valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	47	37
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	52	42
<b>III Aree di tipo misto</b>	57	47
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	62	52
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	67	57
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

La misura dei limiti sopraindicati deve essere eseguita in osservanza a quanto disposto dal D.M. 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa.

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) può essere rilevato con i seguenti metodi:

- ❖ per integrazione continua: il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (diurno dalle h. 06.00 alle h. 22.00 – notturno dalle h. 22.00 alle h. 06.00), con l'eventuale esclusione degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;
- ❖ con tecnica di campionamento: il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale in un intervallo di tempo  $(T_o)_i$ . In questo caso il valore viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A), relativo agli intervalli del tempo di osservazione, dato dalla relazione logaritmica così come prevista all'allegato B.2 - lettera b) del D.M. 16/03/1998.

#### **D. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997)**

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuove costruzioni devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della Legge Quadro 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche acustiche, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Le domande per il rilascio di concessione edilizie per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel Decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali sia rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata, si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

## **E. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3)**

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili occorre presentare una valutazione previsionale del clima acustico nei seguenti casi:

- ❖ SCUOLE E ASILI NIDO
- ❖ OSPEDALI
- ❖ PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI
- ❖ CASE DI CURA E RIPOSO
- ❖ NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O INTERVENTI DI CAMBIO D'USO IN RESIDENZIALE REALIZZATI IN PROSSIMITA' DI:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
  - discoteche;

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione del clima acustico dovrà essere redatta da Tecnico competente in acustica ambientale ed eseguita in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "*Criteria per la redazione della documentazione di clima acustico*", ed opportunamente corredata da dati, misure strumentali e considerazioni.

-----

Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, il Tecnico abilitato incaricato, per conto della Committenza, potrà avvalersi della possibilità di rilasciare un'**autocertificazione** in sostituzione della valutazione previsionale del clima acustico, così come previsto al comma 3bis aggiunto al comma 3 dell'art. 8 della L. 4447/95 dalla Legge 106 del 12/07/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70).

L'autocertificazione dovrà attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

## **F. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6)**

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o d'autorizzazione all'esercizio d'attività produttive devono contenere una documentazione di previsione d'impatto acustico (ex. art. 8 - comma 4 - Legge 447/95).

Il titolare o avente titolo, per le nuove attività di qualsiasi natura, o per ogni variazione di quelle esistenti, alla data di approvazione del Piano di zonizzazione acustica, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio comunale competente una dettagliata relazione di Valutazione di impatto acustico asseverata, corredata da dati, misure strumentali e considerazioni adeguate in ottemperanza alla D.G.R. n° 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteria per la*

*redazione della documentazione di impatto acustico*”, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Per ogni variazione delle attività, ove il titolare o avente titolo, abbia già presentato la Valutazione di impatto acustico, nel caso detta variazione non comporti modifiche alle condizioni acustico-ambientali, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’assenza di variazioni alle preesistenti condizioni acustico-ambientali.

Gli organi competenti verificheranno la conformità dell’elaborato presentato dal Tecnico abilitato rispetto ai dati richiesti ed ai i valori limiti della classificazione acustica per la specifica zona.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 52/2000 e della sopra citata D.G.R., la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- ◆ di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
- ◆ delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi);
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- ◆ di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

La documentazione di impatto acustico è una Relazione completa che tenga in considerazione tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione e/o previsione, la cui redazione dovrà essere tanto più accurata quanto maggiori sono i potenziali effetti acustici indotti dalla realizzazione del progetto.

-----

Ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 227 del 19/10/2011 (che si applica alle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005):

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar,

mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

### **Allegato B DPR 227/2011 - ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA'**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.

12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

## **G. LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, hanno l'obbligo di verificare i livelli di pressione sono generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora  $L_{ASmax}$  e  $L_{Aeq}$  consentiti sono i seguenti:

- $L_{ASmax} = 102,0 \text{ dB(A)}$
- $L_{Aeq} = 95,0 \text{ dB(A)}$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che ne impediscano la manomissione.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente Capitolo deve contenere un'idonea valutazione d'impatto acustico.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo.

## **H. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE**

Il tecnico progettista è tenuto a presentare, unitamente a progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal citato D.P.C.M.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

## **I. ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

L'art. 15 - comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione acustica del territorio comunale, gli esercenti d'insediamenti produttivi

devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona.

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti d'immissione (D.M. 11/12/96).

Se i Piani di Risanamento non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il Piano stesso, ovvero:

- descrizione della tipologia ed entità del rumore presente;
- indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento;
- stima degli oneri finanziari necessari.

## **L. ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

Le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52, sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 (REGIONE PIEMONTE BU27 05/07/2012).

La citata D.G.R. stabilisce la modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/1995, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

Si riportano di seguito le definizioni della citata D.G.R. al fine della esaustiva definizione delle attività ricomprese nel campo di applicazione della norma.

Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

**Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

**Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

**Altre attività**, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

#### LIMITAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

### **AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA**

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;

- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;

- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.

Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) definite dall'Amministrazione Comunale, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:

- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere che si svolgono nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale, che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 per un massimo di 5 ore al giorno e per non più di 1 giorno dello stesso sito;
- manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
- altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

### **AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATE**

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

**Cantieri** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1 della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049.

**Spettacoli e manifestazioni** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2 della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049.

**Altre attività**

Nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori), il Comune può autorizzare con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, anche le seguenti attività individuate secondo specifiche esigenze locali:

- ristorazione per cerimonie (matrimoni, battesimi e cresime), potrà essere richiesta istanza semplificata di deroga per non più di 2 giorni consecutivi e per un massimo di 1 volta alla settimana con durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata. Per tali attività potrà essere richiesta istanza di deroga semplificata per un massimo di 5 giorni l'anno, ciascuno di questi intervallato da un minimo di 20 giorni tra un'attività in deroga e l'altra. L'attività in deroga potrà essere consentita per un massimo di 5 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 24,00.

L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo l'Allegato 3 della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049.

### **AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIE**

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti in precedenza devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale.

L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato 4 della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049.

### **PRESCRIZIONI VARIE**

Tutte le attività predette non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Per tutte per le attività temporanee, al fine di garantire le norme di tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo di pressione sonora previsto da normativa, pari a 102 dB(A) –  $L_{AS}$  max (livello dei valori massimi di pressione sonora ponderato in curva "A" con costante di tempo "slow") oppure 95 dB(A) -  $L_{Aeq}$  (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A").

#### OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentate. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

#### REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

#### ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.

Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

#### **ALLEGATO 1 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI**

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc. ) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;

- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

**ALLEGATO 2 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc. ) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;

- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

### **ALLEGATO 3 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA'**

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc. ) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;

- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

#### **ALLEGATO 4 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA**

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

##### Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

##### Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;

- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

## **M. CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 del D.P.R. 142/2004:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano sia alle infrastrutture esistenti (compreso il loro ampliamento in sede, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, le loro varianti) sia a quelle di nuova realizzazione.

I valori limite di immissione stabiliti dal citato decreto, e successivamente riportati, sono verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

### Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

I valori limite di immissione devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al D.M. dell'ambiente del 29/11/2000.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui alle precedenti tabelle, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- *35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;*
- *40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;*
- *45 dB(A) Leq diurno per le scuole.*

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA (VB)**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**  
**- AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 -**

Per le infrastrutture di nuova realizzazione il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

Ai sensi del D.P.R.459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

\*per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui alla soprastante tabella, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui sopra sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

## **N. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO**

Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, anche mediante l'intervento dei dipartimenti provinciali o dell'ARPA.

Data: *Gennaio 2007*

Revisione: *Novembre 2007*

Variante 1: *Marzo 2009*

Aggiornamento Regolamento: *Novembre 2013*

*Il Tecnico competente*

*in Acustica Ambientale*

**dott. geol. Paolo Marangon**